

# SENATO DELLA REPUBBLICA

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016

**356<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**Mauro Maria MARINO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Gallia, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, accompagnato dal dottor Fabrizio Palermo, dall'avvocato Alessandro Tonetti e dall'avvocato Davide Colaccino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Esame e rinvio)

Il senatore **TOSATO** (*LN-Aut*) chiede in premessa al Presidente di valutare la convocazione dei rappresentanti dell'associazione Vittime del Salva banche e cioè i risparmiatori direttamente interessati dall'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge in titolo.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** (*PD*) ritiene opportuno contestualizzare la richiesta avanzata dal senatore Tosato facendo presente che la Commissione a fine 2015 ha concluso l'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano e ha svolto fino ad oggi un'ulteriore indagine finalizzata ad acquisire informazioni quanto più aggiornate possibili sul sistema bancario e finanziario al fine di valutare le proposte di istituzione della Commissione d'inchiesta. Esprime quindi apprezzamento per l'assegnazione in sede referente, ritenendo opportuno attrarre tutte le disposizioni, anche su settori non di specifica competenza, all'interno delle questioni attinenti al sistema bancario nel suo complesso. Sotto tale profilo, ricorda che la Commissione è impegnata nella conclusione dell'*iter* in fase ascendente della proposta europea relativa al sistema unico di assicurazione dei depositi, nell'esame delle modifiche al prospetto emittenti e sta per concludere l'indagine conoscitiva. D'altro canto, il decreto-legge reca disposizioni in materia largamente affrontate nel corso delle audizioni già svolte, per quanto riguarda la gestione dei crediti deteriorati e la riduzione dei tempi per il recupero dei crediti. L'assegnazione in sede referente consente quindi di utilizzare gli elementi acquisiti, permettendo quindi di non replicare una fase istruttoria già compiuta. Per tali motivi si riserva la valutazione della richiesta avanzata dal senatore Tosato.

Il senatore **TOSATO** (*LN-Aut*) fa presente che le audizioni svolte, non condivise da tutti i Gruppi parlamentari, hanno comunque rappresentato soggetti e voci molto distanti dalle istanze dei risparmiatori. Appare quindi doveroso acquisire il punto di vista dei rappresentanti dei risparmiatori vittime della procedura di risoluzione anche per la predisposizione di proposte emendative.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** (*PD*) ribadisce la disponibilità a valutare la richiesta, compatibilmente con il calendario e la volontà di rispettare i termini che il Regolamento assegna per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Puntualizza infine che sono state recentemente ascoltate anche le associazioni dei consumatori.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (PD) ritiene che le audizioni opportunamente svolte si possono inserire in piena continuità con l'esame del decreto-legge in titolo, come suggerito dal Presidente, pur non esprimendo alcuna preclusione per audizioni aggiuntive.

Il senatore **VACCIANO** (Misto) si associa alla richiesta di audizioni, ritenendo peraltro importante acquisire le valutazioni di esperti soprattutto per la parte relativa alle norme contenute nel capo I del decreto-legge.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** (PD) fa presente che gli aspetti del capo I saranno esaminati alla luce del parere della Commissione Giustizia, che assume in tale circostanza un particolare rilievo; anche l'incarico a due relatori testimonia della volontà di tenere conto delle specifiche problematiche recate dal decreto-legge.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR), pur convenendo con le osservazioni del Presidente, ritiene essenziale arricchire le informazioni in possesso della Commissione ascoltando le associazioni datoriali per comprendere gli effetti sulle imprese delle norme in materia fallimentare e recupero dei crediti; aggiunge poi anche l'opportunità di ascoltare esperti e accademici per registrare l'opinione sulla portata del decreto-legge.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riepiloga i contenuti degli articoli da 1 a 6 facendo presente che l'articolo 1, inserito nel capo I recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio". Il pegno non possessorio potrà avere a oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. Si tratta dell'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto del Patto marciano che ha per oggetto i finanziamenti alle imprese con garanzia dei beni immobili con trasferimento sospensivamente condizionato. Il Relatore fa riferimento alla nozione di inadempimento che realizza la condizione del trasferimento e fa presente poi che in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-*bis*.

Il relatore prosegue poi nella descrizione dell'articolo 3, riferendo che esso istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, e il comma 2 dispone in merito alle informazioni e ai documenti pubblicati nel registro.

Il presidente MARINO ritiene opportuno rinviare ad una seduta da convocarsi domani mattina alle 9, la fase illustrativa del decreto-legge in relazione all'imminente avvio dei lavori di Aula e di un concomitante impegno parlamentare del Vice ministro.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 16,25.*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016  
357<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) integra l'intervento svolto nella seduta di ieri, rilevando innanzitutto che l'articolo 4 reca misure di accelerazione della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 limita la facoltà di opposizione all'esecuzione del pignoramento; la lettera *c*) disciplina la vendita a mezzo di commissionario, ponendo precisi limiti di tempo per l'operazione, che deve andare a buon fine entro il terzo tentativo; la lettera *d*) consente al giudice dell'esecuzione ampie facoltà al fine della liberazione dei beni oggetto di esecuzione forzata; la lettera *e*) stabilisce il ricorso obbligatorio a modalità telematiche per la vendita dei beni immobili pignorati; ai sensi della lettera *h*) il giudice può, successivamente al terzo tentativo di vendita andato deserto, diminuire il prezzo fino al limite della metà; la lettera *i*) specifica che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.

L'articolo 5 disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni pignorati; ai fini del recupero o della cessione dei crediti il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni in materia di ricerca dei beni.

L'articolo 6 modifica la legge fallimentare con la finalità di velocizzare le procedure. In particolare viene introdotta la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori.

Sugli articoli successivi riferisce il presidente **Mauro Maria MARINO** (*PD*), il quale osserva in primo luogo che l'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A.; a fronte del trasferimento delle azioni è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600 mila euro, pari al loro valore nominare. In relazione alla correlata questione del Fondo Atlante, nota la recente presa di posizione della Commissione europea, secondo la quale è sintomatico della sussistenza di un caso di aiuto di Stato la modalità operativa di un fondo piuttosto che la provenienza pubblica delle relative risorse.

L'articolo 8 definisce le nozioni di: investitore, banca in liquidazione, nuova banca, Fondo di solidarietà, Fondo interbancario di tutela dei depositi, prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato.

L'articolo 9 in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario stabilisce che gli investitori proprietari di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito lordo nell'anno 2015 inferiore a 35 mila euro che abbiano acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), entro il 12 giugno 2014

possono richiedere un indennizzo pari all'80 per cento del corrispettivo pagato, al netto degli oneri e delle spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. In alternativa è possibile l'attivazione della procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016; la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale.

L'articolo 10 interviene sui commi 856 e 857 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016: viene eliminato il limite di 100 milioni alla dotazione del Fondo di solidarietà ed è portato al 30 giugno 2016 il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, previsti dal citato comma 857.

L'articolo 11 modifica la vigente disciplina delle DTA (*deferred tax assets*: imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. Le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti di imposta possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone. L'opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016, è irrevocabile e comporta il pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

L'articolo 12 introduce una deroga per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

L'articolo 13 prevede che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute dal provvedimento siano coperti mediante il ricorso al fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento.

In considerazione della rilevanza dei profili tecnico-giuridici del decreto-legge n. 59 il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) suggerisce di sollecitare il parere della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE condivide la posizione del senatore Carraro e fa presente di avere già avviato la necessaria interlocuzione con la Presidenza della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016  
**358<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**Mauro Maria MARINO**  
*indi della Vice Presidente*  
**Eva LONGO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore **PETROCELLI (M5S)** il quale ritiene che sarebbe stata giustificata l'assegnazione in sede referente del provvedimento in esame alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in considerazione della natura dei contenuti normativi del decreto-legge n. 59. È peraltro auspicabile, in subordine, che senatori membri della Commissione giustizia contribuiscano ai lavori della Commissione Finanze e tesoro, consentendole di giovare delle loro specifiche competenze tecniche.

La presidente **Eva LONGO** fa presente che la questione di competenza, ove sollevata dalla Commissione giustizia, è rimessa alla decisione del Presidente del Senato e che fino ad allora non emergono condizioni ostative al seguito dell'esame. È sempre ammessa la partecipazione dei senatori alle sedute di Commissioni diverse da quelle di appartenenza.

Il senatore **SCIASCIA (FI-PdL XVII)**, in riferimento al comma 5 dell'articolo 48-*bis*, inserito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 nel decreto legislativo n. 385 del 1993, giudica comprensibile che venga considerato inadempimento il mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili. Ritiene invece eccessivamente rigorosa l'analoga previsione riferita al mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiore al periodo mensile.

Soffermandosi sull'articolo 11, le cui disposizioni rispondono alla necessità di superare i rilievi della Commissione europea riguardo alla materia degli aiuti di Stato, valuta eccessiva l'entità del canone determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, finalizzato alla trasformazione in credito di imposta delle DTA.

La senatrice **GUERRA (PD)** considera preferibile l'assegnazione del disegno di legge in titolo, in quanto Commissione di merito, alla sola 6<sup>a</sup> Commissione. La Commissione stessa è risultata del resto più volte anche esclusa dall'esame di disegni di legge contenenti numerose disposizioni tributarie. In presenza di profili di competenza rilevanti di altre Commissioni è possibile e auspicabile valorizzare adeguatamente lo strumento del parere reso alla Commissione di merito. Nel caso specifico del disegno di legge in esame propone di valutare l'opportunità di richiedere

approfondimenti specifici alla Commissione giustizia, nonché di favorire la partecipazione all'esame in sede referente di componenti di tale Commissione per mezzo di una programmazione mirata dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016

**359<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**Eva LONGO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) e il senatore **TOSATO** (LN-Aut) sollecitano la Presidenza a comunicare il programma di lavoro, anticipando la contrarietà a fissare la scadenza per la presentazione di emendamenti troppo ravvicinata.

La presidente **Eva LONGO** propone per martedì 17, dalle ore 12, lo svolgimento in Ufficio di Presidenza delle audizioni dell'ANCE, di Confindustria, di R.E.TE Impresa Italia e dell'Associazione Vittime del Salva Banche, come richiesto, mentre sono state invitate a fornire documenti l'ABI, Federcasse e Assopopolari, essendo state già audite in sede di indagine conoscitiva; ulteriori soggetti potrebbero essere invitati a far pervenire i propri contributi scritti, sulla base delle segnalazioni dei Gruppi, non oltre martedì 17 maggio.

Nella medesima giornata di martedì 17 proseguirà e verrà chiusa la discussione generale, con le repliche di Relatori e del Governo.

Propone infine di fissare per le ore 14 di mercoledì 18 maggio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) ritiene che i tempi del dibattito, così come proposti dalla Presidenza, risultino eccessivamente compressi, anche tenuto conto dell'opportunità di consentire alla Commissione giustizia di contribuire all'esame sulla base delle proprie competenze, che investono numerosi articoli del provvedimento in esame. In generale, è inoltre indispensabile che il Parlamento approfondisca, disponendo di tempi congrui, materie di grande importanza nell'ottica di tutelare gli interessi dei cittadini anziché quelli del mondo bancario. Per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti propone di fissarlo il 24 o il 25 maggio, in modo che la Commissione possa disporre di un tempo sufficientemente ampio successivamente allo svolgimento delle audizioni.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) rileva che diversamente da quanto accaduto diverse volte nel corso della Legislatura, la Commissione ha la possibilità di esaminare in maniera realmente incisiva un provvedimento legislativo in materia bancaria, nell'auspicio che il Governo

abbia un atteggiamento di apertura nei confronti degli orientamenti della Commissione. È disponibile quindi a condividere la proposta della Presidenza, nell'ottica di svolgere un incisivo lavoro su temi di grande rilevanza.

Il senatore **TOSATO** (*LN-Aut*) considera insufficiente il periodo di un giorno successivamente allo svolgimento delle audizioni per la presentazione degli emendamenti pur apprezzando l'accoglimento delle richieste avanzate dalla propria parte politica. Ritiene pertanto preferibile che il termine venga posto il giorno 24 maggio. In considerazione del frequente ricorso da parte del Governo al voto di fiducia considera fondamentale l'approfondimento in Commissione, in quanto probabilmente unica possibilità per il Parlamento di influenzare il contenuto del testo normativo.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-PdL XVII*) propone le ore 9 del 20 maggio quale termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore **VACCIANO** (*Misto*) richiama l'attenzione sulla possibilità di una richiesta di riassegnazione del disegno di legge in titolo da parte della Commissione giustizia, di cui necessariamente occorre tenere conto in fase di programmazione dei lavori. Ritiene comunque che la discussione generale dovrebbe avere una durata maggiore di quanto prospettato dalla Presidenza anche al fine di consentire la partecipazione di componenti della 2<sup>a</sup> Commissione. Considera inoltre preferibile, per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti, la proposta del senatore Sciascia. Per quanto riguarda l'acquisizione di testi propone che vengano interpellate a tale scopo le associazioni dei consumatori.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) osserva che la questione della riassegnazione del disegno di legge in titolo costituisce una mera ipotesi e che comunque ogni decisione riguardo tale eventualità è rimessa alla valutazione della Presidenza del Senato. Rileva quindi che le audizioni proposte consentono di completare il percorso di acquisizione di elementi conoscitivi avviato con le procedure informative sul settore bancario, sulla base anche di indicazioni provenienti dalle forze di opposizione. Giudica quindi adeguate le proposte della Presidenza concernenti l'organizzazione dei lavori che, per quanto concerne il termine per gli emendamenti, tengono conto anche dei tempi necessari alla Commissione bilancio per l'espressione dei relativi pareri.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) rileva che i primi sei articoli del decreto-legge n. 59 riguardano profili delicati di procedura civile e che di conseguenza l'elenco dei soggetti da audire dovrebbe essere integrato da esperti in materia. Sottolinea quindi la necessità di un'approfondita analisi sul merito del provvedimento da parte del Senato e chiede che la Presidenza assicuri tempi di esame sufficientemente adeguati, in assenza dei quali ai Gruppi di opposizione non resterebbe che la strada della presentazione di numerosi emendamenti.

La presidente **Eva LONGO** invita la senatrice Bottici a presentare le proprie proposte di integrazione alla lista dei soggetti da audire, in modo da tener conto in sede di programmazione. Sulla richiesta del senatore Vacciano, assicura che le associazioni dei consumatori potranno inviare la loro posizione, essendo già state audite in sede di indagine conoscitiva.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) si riserva di far pervenire alla Presidenza in tempi brevi le proprie proposte.

La presidente **Eva LONGO**, preso atto dei divergenti orientamenti espressi, avverte che porrà in votazione le modifiche alla proposta avanzate dalla Presidenza. Pone separatamente ai voti

la proposta in merito al termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno della senatrice Bottici e del senatore Tosato, nonché quella del senatore Sciascia, che risultano respinte.

La Commissione approva quindi la proposta della Presidenza di fissare per le ore 14 del 18 maggio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Interviene quindi il sottosegretario BARETTA, il quale, in risposta all'intervento svolto nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Sciascia circa il calcolo del contributo per le banche per fruire delle imposte differite di cui all'articolo 11 del decreto-legge, fa presente che la percentuale dell'1,5 per cento è basata sul costo medio applicato sui *credit default swap* riferiti al sistema bancario italiano. La medesima percentuale è stata inoltre proposta al Governo dalla Commissione europea, in quanto già applicata con analoghe finalità in Spagna.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) chiede se vi sia la possibilità di diversificare il costo per settori di attività, in particolare distinguendo il settore bancario dagli altri tipi di impresa.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di valutare la questione in sede di trattazione degli emendamenti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede alla Presidenza di tenere conto nell'organizzazione dei lavori dell'opportunità di consentire un'ampia partecipazione alla discussione generale dei senatori membri della Commissione giustizia.

La presidente Eva LONGO fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.